

TRIBUNALE DI VITERBO

Il Tribunale di Viterbo - Sez. Civ. - così composto:

dott. Ettore Capizzi - Presidente  
dott. Fiorella Scarpato - Giudice relatore  
dott. Caterina Mastropasqua - Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento n. 2297/2016 r.g. promosso

DA

~~Illegible name~~ (nata a Civita Castellana il 4.8.1947), ~~Illegible name~~  
~~Illegible name~~ (nata a Civita Castellana il 9.6.1971), ~~Illegible name~~  
(nata a Civita Castellana il 16.5.1976), e ~~Illegible name~~ (nata a Civita  
Castellana il 26.3.1989), tutte elettivamente domiciliate in Civita Castellana,  
via I maggio n. 14/A, presso lo studio dell'~~Illegible name~~, dal  
quale sono tutte rappresentate e difese come da mandato a margine della  
comparsa di nuovo difensore depositata il 22.11.2016

RECLAMANTI

CONTRO

~~Illegible name~~, in persona del legale  
rappresentante p.t., dott. Stefano Accorniti, elettivamente domiciliata in  
Viterbo, via Cardinal La Fontaine n. 3, presso lo studio dell'avv. Enrico  
Brenciaglia, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Falivena, come da mandato  
in calce all'atto di precetto

RECLAMATA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato l'8.7.2016 le ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ hanno proposto reclamo avverso l'ordinanza del 23.6.2016 e con la quale era stato confermato il decreto di rigetto della sua istanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti dalla ~~XXXX~~.

A fondamento dell'impugnazione le reclamanti sostanzialmente riproponendo gli stessi motivi del ricorso presentato dinnanzi al giudice dell'esecuzione hanno censurato la decisione in quanto priva di motivazione ribadendo l'usurarietà degli interessi moratori con la conseguente gratuità del mutuo e l'inesistenza di qualsiasi adempimento.

Nella resistenza dell'istituto di credito la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24 novembre 2016 con concessione alle reclamanti di termine di 30 giorni per il deposito di note conclusive e ulteriore termine di 15 giorni alla reclamata per il deposito di note di replica.

In via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

Con l'ordinanza del 23 giugno 2016 il giudice dell'esecuzione, sulla base della assenza di allegazione di nuovi motivi, non faceva altro che confermare il suo precedente provvedimento di rigetto emesso inaudita altera parte in data 16/18 aprile 2016 ove sono esattamente indicate le ragioni poste a suo fondamento.

Se invero "La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un altro atto processuale (nella specie, un'ordinanza del giudice risultante dal verbale di causa), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino

in modo chiaro, univoco ed esaustivo" (Cass. n. 18754 del 2016) analogamente non potrà essere nulla l'ordinanza che nel respingere il ricorso richiama il decreto che risulta congruamente motivato.

Nel merito invece l'opposizione è fondata.

Il dante causa delle reclamanti, deceduto nel 2010, stipulava il 26.6.2007 con la ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ un contratto di mutuo fondiario per l'importo di € 83.000 da restituire in 180 rate mensili postecipate, comprensive di una quota di capitale e di una quota di interessi, dell'importo di circa € 665,04 l'una con prima rata scadente il 31.8.2007 e ultima rata il 31.7.2022.

Era previsto un interesse convenzionale ad un tasso fisso del 5,20 % nominale annuo, pari al 5,32573600 % effettivo annuo.

All'art. 7 era altresì previsto il pagamento alla scadenza di ciascuna rata dell'importo di € 1,50 per rimborsare la banca del premio di assicurazione contro i danni dell'incendio relativo alla polizza convenzione stipulata da quest'ultima in nome e per conto del mutuatario, mentre all'art. 8 era previsto che fossero a carico sempre del mutuatario tutte le spese inerenti e conseguenti il mutuo.

All'art. 4 si stabiliva poi un tasso di interessi di mora testualmente "in misura pari al tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, aumentato della metà per le operazioni appartenenti alla categoria "Mutui" praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari [...], attualmente pari all'8,58%".

A fronte di un tasso moratorio pari sostanzialmente al tasso soglia la previsione di tutte le spese sopra richiamate e di cui agli artt. 7 e 8 del contratto non possono che determinarne il sicuro superamento.



Che tali ultimi oneri debbano poi essere inclusi nella determinazione del costo dell'operazione per il cliente e quindi conteggiati ai fini della verifica dell'usurarietà delle pretese della banca emerge dalla mera lettura dell'art. 1 della l.n. 109 del 1996 il quale statuisce che "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".

Sotto tale profilo è da disattendere l'eccezione della reclamata circa l'applicazione della circolare della Banca d'Italia che dal 2013 avrebbe cominciato a rilevare separatamente il tasso soglia per gli interessi moratori in quanto si tratta di una distinzione che non è in alcun modo prevista dalla legge la quale sancisce una diversità di tasso medio basata esclusivamente sulla diversa natura delle operazioni e non già degli interessi.

Per altro verso la nuova modalità di rilevazione, non applicabile comunque al caso di specie in quanto il contratto è stato stipulato nel 2007 in realtà trae origine da una scelta unilaterale della banca d'Italia che non ha alcun aggancio normativo. Ne consegue che anche se le rilevazioni trimestrali che confluiscono in altrettanti decreti ministeriali rappresentano norma secondaria integrativa della legge del 1996, tuttavia, la loro contrarietà ai principi sanciti dalla norma di rango primario comporterebbe la mera disapplicazione della fonte secondaria da parte del giudice.

Alla usurarietà del tasso di interessi moratori non può che conseguire, a dispetto di quanto sostenuto dalla BNL, la nullità di tutte le clausole aventi ad oggetto gli interessi e quindi anche quelli corrispettivi.



Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte nel 2013 "ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 644 c.p. si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuto a qualunque titolo e quindi anche a titolo di interessi moratori" (Cass. n. 315 del 2013).

Sebbene diversa sia la funzione delle due tipologie di interessi in quanto quelli corrispettivi rappresentano la remunerazione del denaro mentre quelli moratori costituiscono una forma di risarcimento predeterminata dalle parti, tuttavia, la differente natura non implica necessariamente un diverso regime giuridico, ben potendosi affermare che il tasso-soglia rappresenta il limite massimo legislativamente predeterminato anche per la determinazione dell'entità del risarcimento pattuito tra le parti sotto forma di interessi moratori.

Nella concreta fattispecie il tasso di interessi moratori, aumentato del costo della assicurazione e delle ulteriori spese è sicuramente usurario e, tuttavia, la sanzione della nullità prevista dall'art. 1815 c.c. travolge l'intera clausola.

Tale norma infatti esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e a seguito della revisione legislativa operata dall'art. 4 della l. n. 108 del 1996 e l. n. 24 del 2001 (di conversione del D.L. n. 394 del 2000) prevedendo la conversione forzata del mutuo usurario in mutuo gratuito, in ossequio all'esigenza di maggiore tutela del debitore e ad una visione unitaria della fattispecie, connotata dall'abbandono del presupposto soggettivo dello stato di bisogno del debitore a favore del limite oggettivo della "soglia" di cui all'art. 2, comma IV, della legge del 1996.



Ne consegue allora che a fronte dell'usurarietà degli interessi anche solo moratori sicuramente il mutuo stipulato tra le parti non può che trasformarsi in un contratto a titolo gratuito sicché il reclamante sarebbe tenuto alla restituzione del solo capitale.

Proprio alla luce di tale considerazione la procedura non può che essere sospesa in quanto in realtà appare verosimile affermare che al momento in cui la banca ha esercitato il diritto alla risoluzione avvalendosi della decadenza dal beneficio del termine in realtà non aveva alcuna facoltà in tal senso.

Secondo quanto allegato dalla stessa ~~XXXX~~ nella comparsa di risposta le sig.re ~~XXXXXXXXXX~~ si sono rese inadempimenti nel pagamento delle rate mensili dal 31/3/2014 al 31/5/2015 e cioè di 15 rate per complessivi € 9.975,60.

Al 31 marzo 2014 però avevano correttamente adempiuto versando all'istituto di credito per le 79 rate scadute dal 31 agosto 2007 al 28 febbraio 2014 la somma di € 52.538,16.

Alla data in cui le reclamanti non onoravano la ottantesima rata, tuttavia, le stesse non erano in alcun modo in ritardo ma anzi più che adempimenti.

A fronte infatti di un mutuo gratuito in ragione della usurarietà degli interessi e ipotizzando una restituzione dell'importo ricevuto nello stesso tempo previsto in contratto e cioè in 15 anni con 180 rate mensili postecipate ciascuna rate sarebbe stata pari ad € 461,11 (€ 83.000:180 rate).

Se la prima rata che non viene pagata, secondo quanto allegato dalla ~~XXXX~~, è quella scadente il 31.3.2014, va rilevato che a tale data le sig.re ~~XXXXXX~~ ~~XXXXXX~~ avevano già versato la somma di oltre € 52.000 laddove invece avrebbero dovuto corrispondere il più modesto importo di € 36.427,77, (€



461,11 x 79 mensilità) sicché la Banca a fronte di tale "eccessivo" pagamento non avrebbe in alcun modo potuto legittimamente esercitare il diritto di recesso né alla data del 31 marzo 2014 né in realtà a quella del 31 maggio 2015.

Ed invero anche ipotizzando tale ultima data quale momento in cui verificare l'inadempimento a fronte del versamento di oltre € 52.000 le opposenti in realtà sarebbero state debtrici del minor importo di € 43.344,34 (€ 461,11 x 94 mensilità) e quindi di una somma pur sempre inferiore.

In ragione della diversità di orientamenti della giurisprudenza di merito che si riscontrano in materia e della carenza ad oggi di una decisione della Corte di Cassazione sullo specifico punto si ritiene che le spese di lite possano essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.


Il Tribunale di Viterbo:

- 1) accoglie il reclamo proposto e pertanto sospende la procedura esecutiva n. 276/2014 r.g.e.;
- 2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Viterbo nella Camera di Consiglio dell'8 febbraio 2017.

Il giudice relatore

Fiorella Scarpato



Il presidente

Ettore Capizzi

